

- (8) Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la presentazione della domanda di titolo per i quantitativi assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.
- (9) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. I capi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione istituiti dal presente regolamento devono essere sottoposti a monitoraggio per un certo periodo di tempo al fine di accertare che non siano macellati in tale periodo.
- (10) A tal fine deve essere costituita una cauzione il cui importo copra la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in oggetto.
- (11) Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 <sup>(3)</sup>, e sostituirlo con un nuovo regolamento a decorrere dal 1º luglio 2007.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Sono aperti ogni anno, per il periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo (periodo contingente) i contingenti tariffari per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna di cui all'allegato I.

I contingenti tariffari recano i numeri d'ordine 09.4196 e 09.4197.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

#### Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si considerano, non destinati alla macellazione gli animali di cui all'articolo 1 che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.

2. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario di importazione con il numero d'ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei documenti seguenti:

- a) per i tori: un certificato genealogico;
- b) per le vacche e le giovenche: un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.

#### Articolo 3

1. Il contingente tariffario di importazione di cui all'allegato I è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

#### Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 25 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo.

Gli Stati membri possono accettare come prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità preposta al rilascio.

2. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.